



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Divisione II Affari Internazionali

RAPPORTO ANNO 2001

presentato conformemente alle disposizioni dell'art. 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, per il periodo fino al 30 giugno 2000, dal Governo della Repubblica Italiana, sulle misure prese per dare effetto alle disposizioni della Convenzione n. 23 Rimpatrio dei marittimi".

QUESITI I – VI

- Nella regolamentazione nazionale di riferimento non sono intervenute modifiche di rilievo.
- Nessun cambiamento è da segnalare per quanto attiene alle Autorità nazionali competenti.
- Non risulta che l'Autorità Giudiziaria si sia pronunciata su questioni di principio circa l'applicazione della Convenzione in esame.
- La Convenzione trova in Italia piena applicazione, sia a livello di regolamentazione che di contrattazione collettiva nazionale.

Gli sbarchi dei marittimi, in particolare, vengono effettuati sotto il controllo delle Autorità marittime e consolari cui è demandato di vigilare alla corretta esecuzione della regolamentazione anzidetta.

- Il numero stimato dei rimpatri avvenuti nel 1999 e comunicato dalle associazioni armatoriali nazionali è stato di circa 6003 unità (allegati)

Art. 3

La tutela dei marittimi in caso di rimpatrio è assicurata dai contratti collettivi e dalla legislazione nazionale (allegati).

Per quanto riguarda quest'ultima assumono rilievo gli articoli 363 – 369 del Codice della navigazione che disciplinano gli obblighi dell'armatore, del comandante e delle Autorità consolari nelle diverse ipotesi di rimpatrio (cessazione del contratto, malattia) accordando, a condizione di reciprocità, pari protezione a tutti i marittimi sia italiani, che stranieri.

Quando non esistono le condizioni di reciprocità, il marittimo di nazionalità straniera, in caso di naufragio, è inviato all'agente consolare dello Stato, di cui ha la cittadinanza, per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di arruolamento stipulato dall'interessato (art. 444 reg. nav. mar.).